CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LIBERO – PROFESSIONALE

In attuazione della Delibera del Direttore Generale della ASL n° 6 del Medio Campidano n. del , viene stipulato il presente contratto, a valere ad ogni effetto di legge.

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria n.6 del Medio Campidano, di seguito denominata "ASL", con sede legale in Sanluri, via Ungaretti n.9, Cod. Fisc. e P.IVA 03990320925 nella persona del Direttore Generale dott. Joseph Polimeni, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la medesima;

E

Il dott. nato a il, residente n. , c.a.p. , Cod. Fisc. , di seguito denominato "Professionista",

PREMESSO

• con Determinazione Dirigenziale n. 1198 del 28/04/2026 ARES Sardegna ha approvato e pubblicato sul sito istituzionale di ARES Sardegna l'indizione di una procedura comparativa per titolo ed eventuali colloqui ex art. 7, comma 6, del D.Lgs 165/2001 per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna in regime libero-professionale, per n. 4 Laureati in Scienze Motorie (Chinesiologi) da destinare all'ASL Cagliari per n. 12 mesi, nell'ambito dell'Azione 5 del programma predefinito PP2 "Comunità Attive" del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025;

• con Determinazione Dirigenziale n. 2016 del 27/07/2026 di ARES Sardegna è

stato approvato il verbale e la graduatoria di merito;

• con determinazione Dirigenziale n. 2305 del 31/08/2026 di ARES Sardegna è stata rettificata la Determinazione Dirigenziale n. 2016 del 27/07/2026 ed è stata approvata la graduatoria di merito;

• la ASL n. 6 Medio Campidano ha richiesto ad ARES Sardegna di procedere allo scorrimento della graduatoria adottata con Determinazione Dirigenziale n. 2305 del 31/08/2026;

• che con deliberazione Asl Medio Campidano **n. del** è stato conferito l'incarico al dott.;

• che le parti sono concordi nello stipulare un contratto individuale di lavoro di natura Libero-professionale, senza vincolo di subordinazione, avente ad oggetto una prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2222 eseguenti del codice civile;

• che il Professionista ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, ancorché potenziale, con la ASL Medio Campidano;

• che le prestazioni professionali, qui di seguito specificate, sono di natura temporanea ed altamente qualificata;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO

Art. 1 Condizioni generali del contratto

La ASL Medio Campidano ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile ed in attuazione di quanto stabilito stipula un contratto individuale di lavoro di natura libero professionale con il dott., professionista laureato in Scienze Motorie (Chinesiologo) e in possesso dei requisiti. Il presente contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato a tempo

determinato o indeterminato ma consiste nell'esercizio di prestazione professionale ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile e pertanto non comporta per il Professionista l'attribuzione di ulteriori trattamenti di natura previdenziale, giuridica e di natura economica.

Il Professionista è tenuto a conformare la propria attività professionale agli obiettivi aziendali che le saranno declinati dal Dirigente Medico della SC Prevenzione e Promozione della Salute, Centro Screening, malattie Croniche e Sani Stili di vita, Medicina dello sport o da un suo delegato.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.

Art. 2 Oggetto del rapporto contrattuale

Il professionista svolge il proprio incarico in qualità di professionista laureato in Scienze Motorie (Chinesiologo) nell'ambito del progetto di somministrazione di programmi di esercizio fisico adattato rivolto a pazienti oncologici finalizzati a promuovere il mantenimento e il miglioramento della capacità funzionale, della qualità della vita e del benessere psicofisico, attraverso interventi personalizzati e adattati alle condizioni cliniche e ai bisogni individuali.

L'attività verrà svolta presso le palestre di riabilitazione dei Poliambulatori di Sanluri e Guspini.

L'incarico oggetto del presente contratto e le connesse attività professionali, si collocano nell'ambito di prestazioni professionali qualificate riconducibili alle attività proprie del profilo professionale di riferimento.

Art. 3 Durata del contratto

La durata dell'incarico è stabilita a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione per una durata di un anno, per un impegno complessivo di 200 ore.

Art. 4 Determinazione del compenso e coperture assicurative

L'attività svolta è rapportata ad un orario di 200 ore complessive, con un compenso orario onnicomprensivo pari a 25,00 euro (diconsi euro venticinque/00), al lordo degli oneri fiscali e previdenziali ed al lordo di IVA se dovuta, (per un importo complessivo di € 5.000,00 lordi) oltre al rimborso spese viaggio secondo il criterio chilometrico previsto dalla normativa vigente.

Nessun altro onere o spesa aggiuntiva è posto a carico dell'ASL Medio Campidano in aggiunta a quanto stabilito dal presente contratto.

Il pagamento si effettua a mezzo di accredito su conto corrente bancario/postale, previa emissione di relativa fattura e previa attestazione, da parte del responsabile dell'attività progettuale, del regolare svolgimento dell'incarico del periodo di riferimento, da inoltrare con cadenza mensile al competente Servizio Affari Generali della ASL.

Il professionista è tenuto a provvedere in proprio alla copertura assicurativa per infortuni e per la responsabilità professionale.

Art. 5 Segreto e tutela della privacy

Il professionista è tenuta a mantenere il segreto d'ufficio, fatte salve in ogni caso le disposizioni previste dal D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 in recepimento del Regolamento Europeo

GDPR 679/2016.

Il professionista non può rendere informazioni, comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura dei quali sia venuta a conoscenza a motivo delle attività svolte in ragione della collaborazione con ASL Medio Campidano.

In relazione alle funzioni svolte nell'ambito del rapporto libero – professionale in oggetto, il professionista, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dal D. Lgs. n°196/03, è responsabile del trattamento dei dati personali/sensibili/sensibilissimi e alla stessa sono affidati i compiti che la legge pone a carico di questa figura.

Il professionista, nell'ambito di tale incarico, è tenuta al rispetto delle istruzioni regolamenti circolari di riferimento in vigore presso la ASL Medio Campidano.

Art. 6 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il professionista deve ottemperare agli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165", ed il "Codice di Comportamento Aziendale" per quanto compatibili con le modalità di svolgimento dell'incarico conferito.

In caso di grave violazione dei predetti obblighi, da considerarsi ad ogni effetto grave inadempimento contrattuale del Professionista incaricata, la ASL Medio Campidano potrà risolvere il presente contratto in modo unilaterale e senza preavviso, fatti salvi il risarcimento del danno ed il pagamento di una penale pari al 5% del compenso pattuito.

Art. 7 Recesso unilaterale

La ASL Medio Campidano può recedere prima della scadenza del termine, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, nei seguenti casi:

- successivamente alla stipula del presente contratto siano emersi profili di inidoneità professionale del Professionista tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto o del risultato;

- Il professionista non ponga in essere le prestazioni oggetto dell'incarico, fatti salvi il risarcimento del danno ed il pagamento di una penale pari al 5% del compenso pattuito.

La ASL Medio Campidano ha, altresì, facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in modo unilaterale, così come previsto dall'art. 2227 c.c., comunicandolo al Professionista, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, tramite PEC indicata dal Professionista, e tenendo indenne lo stesso delle spese e del lavoro eseguito.

In caso di recesso del committente senza preavviso, il professionista ha diritto alla corresponsione di una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso.

Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso del committente per giusta causa.

Il professionista può recedere dal contratto con comunicazione scritta spedita mediante PEC, con un preavviso di 15 giorni.

In caso di recesso del professionista senza preavviso, il committente ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso. Sono fatti salvi gli effetti del recesso per giusta causa.

Se l'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto diventa

impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, Il professionista ha diritto ad un compenso per l'opera professionale resa in relazione alla riconosciuta utilità dello stesso.

Art. 8 Controversie

Per tutte le controversie insorgenti in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, è competente il Foro di Cagliari.

Art. 9 Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il presente contratto, redatto in duplice originale e sottoscritto dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è costituito da n. 7 pagine e di n. 9 articoli.

Sanluri lì //.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

ASL Medio Campidano **Il Professionista**

Dott.Joseph Polimeni **Dott.**